



**COMUNE DI SCANNO**  
Provincia di L'Aquila



**ORDINANZA N. 7 dell'11 maggio 2021**

**OGGETTO: OGGETTO: 9^ tappa del Giro d'Italia del 16 maggio 2021 - Castel di Sangro – Campo Felice. Disposizioni.**

**IL SINDACO**

**Considerato** che il territorio del Comune di Scanno è interessato, nella giornata di domenica 16 maggio 2021, dal passaggio della 9^ Tappa del 104^ Giro d'Italia, Castel di Sangro - Campo Felice;

**richiamato** il resoconto del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato presso la Prefettura di L'Aquila il giorno 19 aprile 2021

**Richiamati:**

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla epidemia da COVID -19;
- il D.L. 52/2021 con il quale è stato prorogato fino al 31 luglio 2021, lo stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di *"emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale"* da parte della Organizzazione mondiale della sanità.

**Richiamato** l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**Richiamato** l'articolo 50 del D. Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco in materia igienico -sanitaria;

**Richiamata** la circolare Min. Interno n. 555/OP/001991/2017/1 del 07.06.2017, la quale tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata *"la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità"*;

**Richiamata** la circolare del Min. Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco - n. U0011464 del 19.07.2017, avente ad oggetto: “*Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety*”

**Richiamata** la circolare del Min. Interno – Gabinetto del Ministro – del 28.07.2017 n. 11001/110 avente ad oggetto: “*Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione delle manifestazioni pubbliche – Direttiva*”;

**Ritenuto**, quindi, opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico alla incolumità ed alla sicurezza, vietare la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro nelle ore immediatamente antecedenti l’evento;

**Ritenuto**, altresì, opportuno limitare la circolazione degli animali da allevamento, su tutto il territorio comunale;

Ferme restando le disposizioni governative in materia di: utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e divieto di assembramento

### **ORDINA**

**per il giorno 16 maggio 2021**

**il divieto assoluto, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, su tutto il territorio comunale, di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine da parte di:**

- **esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa;**
- **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;**
- **esercenti il commercio su aree pubbliche, in forma fissa o itinerante;**

Gli esercizi sopra menzionati dovranno fornire, agli avventori, bottiglie in plastica prive del tappo.

Fermo restando il divieto per asporto, gli esercizi di somministrazione assistita potranno servire la clientela utilizzando i contenitori in vetro, purché all’interno dei locali.

- 1. il divieto assoluto di introdurre, nell’area interessata al passaggio dei ciclisti, bottiglie in vetro e/o lattine;**

L’inottemperanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria de € 25, 00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7bis del D. Lgs. n. 267/2000;

- 2. il divieto assoluto, su tutto il territorio comunale, di condurre greggi ed armenti al di fuori degli allevamenti e/o aree recintate al servizio dei suddetti allevamenti , dalle ore 08:00 alle ore 17:00.**

**3. il divieto assoluto portare al seguito animali da affezione all'interno dell'area interessata al passaggio dei ciclisti;**

L'inottemperanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria de € 25, 00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. n. 267/2000;

**AVVERTE**

Contro il presente provvedimento, in ossequio all'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere entro sessanta giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila, in alternativa, nel termine di centoventi giorni dall'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 119/1971.

**DISPONE**

1. l'invio del presente provvedimento:
  - alla Prefettura di L'Aquila;
  - alla Questura di L'Aquila;
  - alla Polizia Locale – Sede - ;
  - al Comando Stazione Carabinieri di Scanno;
  - al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Scanno;
  - Comando Stazione Carabinieri di Anversa degli Abruzzi;
  - Comando Stazione Carabinieri di Cocullo;
  - al Regione Abruzzo – Servizio Protezione Civile
2. di informare la cittadinanza sui contenuti della presente ordinanza, attraverso tutti i mezzi di comunicazione e diffusione;
3. le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale cureranno la stringente attuazione delle prescrizioni della presente ordinanza;

*Dalla Residenza Comunale li, 11 maggio 2021*

**Il Sindaco di Scanno**  
**Giovanni Mastrogiovanni**

